



Mutismo Selettivo ed Esami

Realizzato per AIMUSE da Paola Ancarani e Flavio Fogarolo

Come possono essere tutelati gli studenti con Mutismo Selettivo che sostengono un esame? Devono per forza svolgerlo come gli altri o è possibile attivare delle forme di personalizzazione? E se sì, quali?

A scuola il problema si presenta in particolare in vista dei due **esami di stato** previsti dal nostro ordinamento: l'Esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione (ex esame di licenza media) e l'Esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione (ex esame di maturità).

Le recenti indicazioni ministeriali sugli alunni con Bisogni Educativi Speciali (BES)¹, tra i quali sicuramente possono entrare gli alunni con Mutismo Selettivo, hanno modificato profondamente il quadro di riferimento inserendo sia concrete possibilità di personalizzazione, anche durante l'Esame di Stato, sia precisi richiami al principio di equità e quindi al diritto di ciascun candidato di sostenere delle prove che gli consentano di esprimere, senza essere penalizzato, quello che sa e che sa fare.

L'Ordinanza Ministeriale n. 37/2014, riguardante gli Esami di Stato conclusivi del Secondo Ciclo e la Circolare Ministeriale n. 35987 del 3 giugno 2014, riguardante gli Esami di Stato del Primo Ciclo, indicano che gli allievi con BES possono usare durante le prove gli **strumenti compensativi** previsti dal proprio Piano Didattico Personalizzato (PDP)².

È importante sottolineare che la categoria degli **strumenti compensativi** è molto vasta e non può essere limitata ai supporti che normalmente vengono utilizzati in caso di DSA: gli strumenti compensativi sono strumenti didattici e tecnologici che sostituiscono o facilitano la prestazione richiesta nell'abilità deficitaria³. Nel caso di Mutismo Selettivo, l'abilità deficitaria è relativa alla comunicazione verbale e quindi ogni strumento che sostiene l'alunno in questo ambito va considerato come strumento compensativo e il suo uso dovrà essere ammesso in sede di esame, purché previsto espressamente dal PDP e purché soddisfi l'altra condizione indicata nelle linee guida per i DSA: ossia sollevi l'alunno da una prestazione resa difficoltosa dal disturbo, senza peraltro facilitargli il compito dal punto di vista cognitivo.

In base a questa definizione, per un alunno con Mutismo Selettivo possono essere certamente considerati come **strumenti compensativi**:

- tutti gli strumenti per la comunicazione scritta (quaderno, blocco, tablet...);
- il registratore, anche contenente materiali (documenti?) preregistrati;
- uno strumento informatico con supporto della sintesi vocale;
- apposito materiale esplicativo (per esempio una presentazione in Power Point, uno schema o una mappa, con voce già registrata e montata o con lettura ad alta voce per mezzo della sintesi vocale).



Si suggerisce in ogni caso di tenere aperto e flessibile l'elenco: la scelta degli strumenti compensativi va fatta considerando prima di tutto la loro efficacia (devono effettivamente compensare, ossia bilanciare il disturbo) e, soprattutto per quelli tecnologicamente più complessi, considerando attentamente il percorso di formazione e sviluppo di competenze che porta l'alunno ad un loro uso autonomo e consapevole.

Può sembrare ovvio, ma è bene ricordare che l'autorizzazione all'uso di strumenti compensativi durante le prove d'esame implica anche l'autorizzazione a sostenere tali prove in **modo diverso** dagli altri: per un candidato con Mutismo Selettivo che comunica, ad esempio, attraverso la tastiera di un tablet con sintesi vocale, il colloquio d'esame andrà naturalmente organizzato secondo questa modalità, in modo totale (tutto l'esame orale gestito in modo alternativo) o solo come aiuto per ridurre l'ansia da prestazione, secondo i casi.

Gli strumenti compensativi che si intendono usare all'esame devono essere indicati chiaramente nel **Piano Didattico Personalizzato**: ne consegue ovviamente che il PDP deve esistere, deve essere stato redatto dal consiglio di classe nell'anno in corso e firmato dai genitori, anche perché l'individuazione di un alunno come BES, indispensabile per la personalizzazione dell'esame, vale solo per l'anno scolastico corrente⁴.

Oltre all'esplicita ammissione degli strumenti compensativi, i due documenti ministeriali sugli esami del 2014 già citati contengono inoltre la **raccomandazione**, generica ma importante, di tenere "in debita considerazione le specifiche situazioni soggettive". È un'affermazione che non obbliga la commissione ad adottare misure specifiche, come nel caso degli strumenti compensativi, ma che di sicuro prescrive essa debba attivarsi concretamente per andare incontro alle esigenze del candidato. La commissione è certamente autonoma nel decidere cosa fare, ma qualora il PDP offrisse indicazioni concrete e attuabili, queste sarebbero probabilmente considerate e messe in pratica, tenendo conto inoltre che in caso contrario la commissione dovrà specificare in quale altro modo terrà conto dei bisogni del candidato.

Nella sezione del PDP dedicata ai criteri e modalità di valutazione è importante inserire quindi delle indicazioni specifiche per una corretta facilitazione psico-emotiva durante le prove, valide sia per quelle sostenute durante l'anno che per quelle durante l'esame. Rientrano tra le raccomandazioni l'invito a far sostenere l'esame in un contesto tranquillo e poco ansiogeno, **possibilmente di fronte ad un numero ridotto di commissari**, rispettando i ritmi e le esigenze del candidato.

Nei casi di mutismo selettivo non si chiede nessuno "sconto" nelle prove, ma solo di poterle sostenere in modo equo, considerando le loro specificità. I candidati con Mutismo Selettivo non chiedono quindi di essere agevolati, ma solo di non essere penalizzati e per raggiungere questo obiettivo, un uso attento e corretto di strumenti e sistemi compensativi può essere pienamente sufficiente. Si precisa a tale proposito che le norme citate escludono per gli alunni BES individuati dalla scuola (compresi quindi i casi di Mutismo Selettivo) ogni **misura dispensativa**.

Soprattutto nella scuola secondaria di secondo grado, dove sono previsti i commissari esterni, è poi fondamentale che nella presentazione dell'alunno alla commissione (documento di maggio) si



spieghi chiaramente che i blocchi e le difficoltà dello studente con Mutismo Selettivo non sono da imputarsi ad impreparazione o svogliatezza, né ad opposizione o disabilità cognitiva, ma che piuttosto si tratta di impedimenti che se alleggeriti e resi superabili possono consentire al candidato di farsi valere e far valere la propria conoscenza, capacità ed entusiasmo.

Come ulteriore indicazione pratica utile è altresì importante specificare che qualora il ragazzo/a dovesse riuscire a parlare in sede d'esame, i commissari interni ed esterni devono sapere che occorre assolutamente astenersi da commenti e gestualità indicanti sorpresa, espressioni di felicitazione ecc. quindi comunicazioni atte a sottolineare l'eccezionalità dell'evento. L'invito operativo è di fare come se tutto fosse perfettamente ovvio e normale, così che lo studente possa sciogliersi maggiormente e non percepirsi "sotto il riflettore" (che è poi la condizione generante il blocco ansigeno). Anche questa è da considerarsi una raccomandazione specifica da esplicitare sia nel PDP che, per le superiori, nel documento redatto a maggio.

Al fine di confermare e meglio esprimere la portata psico-emotiva di quanto scritto sino ad ora, si riportano qui di seguito due **testimonianze** che descrivono l'esperienza dell'esame.

Giulia (nome di fantasia) scrive: *Io ho affrontato l'esame di stato due anni fa pur avendo il Mutismo Selettivo. Nel mio caso i professori interni hanno avvertito quelli esterni, spiegando il mio problema. In pratica hanno detto che soffro di Mutismo Selettivo e che in caso di blocchi non è perché non avessi studiato, anzi... Poi il giorno che avevo l'esame, qualche prof è venuto apposta per sentirmi e la commissione si è comportata in modo amichevole con me. Così facendo io mi sono sentita più tranquilla e ho ripetuto benissimo (senza blocchi o incertezze). Ovviamente ogni caso è diverso, ma ciò che mi ha spinto a parlare normalmente è stato proprio il fatto che tutti i professori si sono comportati così (tra una risata e una battuta ho ripetuto correttamente la lezione e a voce alta)!*

La seconda testimonianza è di una mamma che scrive: *Mia figlia Antonella (nome di fantasia) quest'anno ha affrontato e ben superato l'esame di maturità. Ha ripetuto la quinta per l'incomprensione e l'insensibilità di vari docenti che avevano deciso a priori che uno studente che non parlava non poteva ottenere un diploma... Con l'aiuto del preside, che ha scelto per lei una nuova classe con professori sensibili e attenti, ha frequentato e questa volta ottenuto buoni voti, con interrogazioni solo scritte. E così si è preparata per l'esame, con una doppia tesina, sia scritta come tutti i suoi compagni, sia con una presentazione al computer al posto dell'esposizione orale. Poi l'hanno interrogata in tutte le materie e lei ha risposto scrivendo. Gli "orali" sono durati un'ora e mezza, è stata dura ma alla fine ha avuto i complimenti dalla commissione! Certo è stata importante la fiducia dei commissari interni e del preside e ovviamente i buoni voti meritati durante l'anno. Non vi dico che gioia dopo che l'anno prima mi ero sentita dire che sarebbe stato impossibile per Antone-la ottenere il diploma di maturità, al massimo un inutile attestato di frequenza!*

¹ Dalla la fine del 2012 si sono succeduti diversi documenti ministeriali che hanno portato l'attenzione sui Bisogni Educativi Speciali:

- Direttiva Ministro Profumo del 27 dicembre 2012
- Circolare Ministeriale n. 8 del 6 marzo 2013
- Nota MIUR 1551 del 27 giugno 2013
- Nota MIUR 2563 del 22 novembre 2013



In merito agli esami di stato:

- Ordinanza Ministeriale n. 11 del 29 maggio 2015 per il secondo ciclo
- Circolare Ministeriale n. 3587 del 3 giugno 2014 per il primo ciclo

² Ordinanza Ministeriale riguardante gli Esami di Stato conclusivi del secondo ciclo, n. 37/2014, art. 18 quarto comma: *Per altre situazioni di alunni con Bisogni Educativi Speciali (BES), formalmente individuati dal Consiglio di classe, devono essere fornite dal medesimo Organo utili e opportune indicazioni per consentire a tali alunni di sostenere adeguatamente l'esame di Stato. La Commissione d'esame – sulla base di quanto previsto dalla Direttiva 27.12.2012 recante Strumenti di intervento per alunni con Bisogni educativi speciali ed organizzazione scolastica per l'inclusione, dalla circolare ministeriale n. 8 del 6 marzo 2013 e dalle successive note, di pari oggetto, del 27 giugno 2013 e del 22 novembre 2013 - esaminati gli elementi forniti dal Consiglio di classe, tiene in debita considerazione le specifiche situazioni soggettive, relative ai candidati con Bisogni Educativi Speciali (BES), per i quali sia stato redatto apposito Piano Didattico Personalizzato, in particolare, le modalità didattiche e le forme di valutazione individuate nell'ambito dei percorsi didattici individualizzati e personalizzati. A tal fine il Consiglio di classe trasmette alla Commissione d'esame il Piano Didattico Personalizzato. In ogni caso, per siffatte tipologie, non è prevista alcuna misura dispensativa in sede di esame, mentre è possibile concedere strumenti compensativi, in analogia a quanto previsto per alunni e studenti con DSA.*

Un testo assolutamente identico è presente anche nella Circolare Ministeriale n. 3587 del 3 giugno 2014: Esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione.

³ Dalle "Linee guida per il diritto allo studio degli alunni e degli studenti con disturbi specifici di apprendimento" MIUR 2011, pag. 7;

Gli strumenti compensativi sono strumenti didattici e tecnologici che sostituiscono o facilitano la prestazione richiesta nell'abilità deficitaria.

Fra i più noti indichiamo:

- *la sintesi vocale, che trasforma un compito di lettura in un compito di ascolto;*
- *il registratore, che consente all'alunno o allo studente di non scrivere gli appunti della lezione;*
- *i programmi di video scrittura con correttore ortografico, che permettono la produzione di testi sufficientemente corretti senza l'affaticamento della rilettura e della contestuale correzione degli errori;*
- *la calcolatrice, che facilita le operazioni di calcolo;*
- *altri strumenti tecnologicamente meno evoluti quali tabelle, formulari, mappe concettuali, etc.*

Tali strumenti sollevano l'alunno o lo studente con DSA da una prestazione resa difficoltosa dal disturbo, senza peraltro facilitargli il compito dal punto di vista cognitivo. L'utilizzo di tali strumenti non è immediato e i docenti - anche sulla base delle indicazioni del referente di istituto - avranno cura di sostenerne l'uso da parte di alunni e studenti con DSA.

⁴ - Nota MIUR 2563 del 22 novembre 2013:

È quindi peculiare facoltà dei Consigli di classe o dei team docenti individuare – eventualmente anche sulla base di criteri generali stabiliti dal Collegio dei docenti – casi specifici per i quali sia utile attivare percorsi di studio individualizzati e personalizzati, formalizzati nel Piano Didattico Personalizzato, la cui validità rimane comunque circoscritta all'anno scolastico di riferimento.

Proprietà di AIMuSe-onlus. Tutti i diritti sono riservati.

La riproduzione dei contenuti è consentita purché senza modifiche e citando sempre la fonte.